ALLEGATO 1) COMUNICAZIONE INIZIALE AL DIPENDENTE

Gentile dipendente
Considerato che nella Sua attività il tempo di lavoro effettivo non coincide con i empi di presenza a disposizione, in ragione dei vincoli di organizzazione derivante dalla tipologia dei trasporti e che pertanto la sua attività può essere considerata discontinua ai sensi dell'articolo 11 bis del CCNL "Logistica, Trasporto merci e Spedizione" del 26 gennaio 2011, le comunico che la nostra azienda, esercente attività di autotrasporto merci per c/t, sulla base di quanto previsto dall'art. 11 bis comma 2 (del CCNL) e dell'accordo regionale Veneto del 22 novembre 2011, procederà a chiedere la registrazione come impresa che può usufruire di quanto previsto (dal CCNL), in merito all'orario di lavoro del personale viaggiante.
Attraverso questa procedura a decorrere dal 1 gennaio 2012 il suo orario di lavoro settimanale è il seguente:
'Durata media settimanale di 58 ore e durata massima settimanale che può essere estesa a 61 ore solo se in un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite delle 58 ore settimanali".
Accanto alla nostra lettera Lei troverà una specifica informativa redatta dalla Sede Paritetica Regionale dell'Autotrasporto, cui inoltreremo la nostra domanda di registrazione.
Attraverso una successiva comunicazione Le segnaleremo quanto ci perverrà dalla stessa struttura.
TESTO REDATTO IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO REGIONALE DEL 22 NOVEMBRE 2011.
DATA FIRMA DIPENDENTE

ALLEGATO 1BIS - COMUNICAZIONE INIZIALE AL DIPENDENTE

INFORMATIVA COMUNE SULLA PROCEDURA ART. 6 ACCORDO 22 NOVEMBRE 2011

Per disciplinare tutta la procedura inerente l'applicazione di questa normativa che riguarda l'orario di lavoro per gli autisti, che hanno le caratteristiche del lavoro discontinuo, le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali hanno siglato un importante accordo a livello regionale.

E'stata costituita un'apposita struttura bilaterale che procederà a raccogliere tutte le richieste pervenute dalle imprese, compresa quella in cui Lei opera, ed a valutare le condizioni che consentono l'applicazione di un diverso regime di orario.

Visti i contenuti innovativi previsti dall'accordo regionale, La informiamo che detta struttura promuoverà momenti informativi verso i lavoratori e le aziende coinvolti nel diverso regime orario convenuto, utilizzando tutti gli strumenti di relazioni sindacali, ivi incluso lo strumento bilaterale, attivati nel Veneto. Saranno promossi incontri congiunti a livello territoriale nei quali saranno invitati i titolari delle imprese ed i lavoratori autisti delle medesime, interessati al diverso regime orario convenuto. Durante l'incontro saranno fornite anche le informazioni sull'attività di Ebav destinata ad imprese e lavoratori.

SEDE PARITETICA REGIONALE AUTOTRASPORTO

costituita dalle Associazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali

ALLEGATO 2 COMUNICAZIONE FINALE ALL'IMPRESA

Gent. Ditta

Oggetto: ultimazione della procedura di registrazione.

Le segnaliamo che la Sede Paritetica Bilaterale Autotrasporto del Veneto, valutata la richiesta da Lei inoltrata in data..../...., ha provveduto ad operare la registrazione ai sensi dell'art. 6 dell'accordo regionale 22/11/2011.

Tale registrazione opera per il numero di autisti come da Lei indicato : nr..........

Qualora vi sia un incremento degli stessi, l'azienda dovrà inviare un'ulteriore informativa. Analogamente l'azienda dovrà informare la nostra struttura a fronte di cambiamenti organizzativi che non prevedano più l'impiego in mansioni discontinue.

Alleghiamo alla presente una comunicazione da consegnare al lavoratore che dovrà essere firmata dallo stesso per conoscenza \ accettazione: tale sigla è requisito indispensabile per l'applicazione del nuovo regime di orario.

La registrazione avrà effetto dal 1 gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2015.

Copia della presente comunicazione, sottoscritta dal dipendente, dovrà essere conservata a cura dell'impresa.

ALLEGATO 3 INFORMATIVA COMUNE AL DIPENDENTE SULLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA ART. 6 ACCORDO 22/11/11

Gent. Dipendente cognome nome

La informiamo che la procedura indicata all'art. 6 dell'Accordo regionale del 22 novembre 2011 si è conclusa positivamente e pertanto il nuovo regime di orario, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 234/07, sarà il seguente a decorrere dal 1 gennaio 2012:

"durata media settimanale di 58 ore e durata massima settimanale che può essere estesa a 61 ore solo se in un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite delle 58 ore settimanali".

Tale informativa esaurisce per la parte specifica gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 8 D. Lgs. 234/07.

La Sv dovrà apporre specifica firma in calce alla presente comunicazione per conoscenza \ accettazione.

Le facciamo presente che l'adesione a tale procedura dà luogo all'erogazione di un elemento retributivo una tantum di € 130,00 entro i due mesi successivi al ricevimento di tale comunicazione.

Le facciamo presente che, a decorrere dallo stesso mese di erogazione dell'una tantum e fino al 31 12 2015, data di scadenza della registrazione, le sarà trattenuta una quota di € 1,50 mensili che servirà ad attivare uno specifico servizio di monitoraggio da parte delle Organizzazioni Sindacali.

SEDE PARITETICA REGIONALE AUTOTRASPORTO costituita dalle Associazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali

per conoscenza e accettazione firma del dipendente

data